



COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
PROVINCIA DI RAGUSA

Regolamento di Polizia Urbana

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 2 del 04.03.2019

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Oggetto e applicazione

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Vigilanza

TITOLO II - DECORO URBANO

Art. 5 - Comportamenti vietati

Art. 6 - Volantinaggio

Art. 7 - Affissioni di manifesti

TITOLO III - SICUREZZA PUBBLICA

Art. 8 - Esercizi pubblici

Art. 9 - Manifestazioni sportive, culturali, musicali e di intrattenimento

Art. 10 - Sicurezza dell'abitato

Art. 11 - Accensione di fuochi

Art. 12 - incolumità pubblica

TITOLO IV - QUIETE PUBBLICA

Art. 13 - Emissioni sonore piccoli intrattenimenti

Art. 14 - Diffusioni musicali e attività ludiche

Art. 15 - Antifurti

Art. 16 - Cannoncini spaventa passerai

Art. 17 - Mestieri rumorosi

TITOLO V - AMBIENTE

Art. 18 - Rifiuti domestici

Art. 19 - Dispersione di materiali inquinanti

Art. 20 - Pesticidi

Art. 21 - Fosse asettiche

TITOLO VI - SAGRE, SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 22 - Prescrizioni

Art. 23 - Sagre e manifestazioni sportive

Art. 24 - Spettacoli viaggianti

TITOLO VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI VIABILITA' E

CIRCOLAZIONE

Art. 25- Carico e scarico merci

Art. 26- Campeggi e camper

TITOLO VIII - RISARCIMENTO DANNI SINISTRI STRADALI

Art. 27 - Oggetto delle transazioni dei sinistri

Art. 28 - Cause di esclusione dalle transazioni

Art. 29 - Condizioni e presupposti per la definizione transattiva dei sinistri

Art. 30 - Modalità di definizione delle transazioni

Art. 31 - Liquidazione

Art. 32 - Disposizioni finali

TITOLO IX - ANIMALI

Art. 33- Prescrizioni

Art. 34 - Anagrafe canina

Art. 35 - Maltrattamenti

Art. 36 - Concentramento di animali nell'agglomerato urbano

Art. 37 - Apicoltura

TITOLO X - CONDOMINI, MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Art. 38 - Condomini

Art. 39 - Decoro degli immobili

Art. 40 - Edicole funerarie

TITOLO XI - AREE VERDI, RAMI E SIEPI

Art. 41 - Giardini Pubblici

Art. 42 - Aree verdi private

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Sanzioni

Art. 44 - Abrogazioni

Art. 45 - Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2

Oggetto e applicazione

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

Art. 3

Definizioni

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 4

Vigilanza

1)Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

2)Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

L'Operatore dei Servizi di Polizia Stradale Urbana" è un dipendente comunale di categoria "B"posizione giuridica "B1" con la funzione di Ausiliario del traffico, competente, in base all'art. 12, comma 3, lett. b) D.Lgs 30.04.1992, n. 285.

L'Operatore dei Servizi di Polizia Stradale Urbana dipendente dal Comune ha funzioni di prevenzione e di accertamento delle violazioni relative alla sosta in tutte le strade e le aree pubbliche del territorio comunale. La disciplina della figura è dettagliata nel ROUS, giusta deliberazione G.M. n.20 del 11.02.2019.

TITOLO II
DECORO URBANO

Art. 5

Comportamenti vietati

1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano e sugli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato:

a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

b) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie, i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici.

c) Spostare le panchine pubbliche dalla loro collocazione, così come cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

d) Sdraiarsi o sedersi sulle panchine in modo non corretto o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

e) Arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sui sostegni dei cartelli stradali, sulle cancellate e sui muri di cinta;

f) Mostrarsi in pubblico non sufficientemente vestiti e tenere un comportamento contrario alla morale e alla pubblica decenza;

g) Collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

h) Soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

i) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

l) Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

m) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane.

n) Compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio autovetture, intubare o comunque deviare il flusso dell'acqua per scopi personali;

o) Procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

p) Scuotere tappeti, tovaglie, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.

q) Procedere al lavaggio di terrazze e balconi procurando riversamento di acqua sulla strada.

r) Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

s) Nel centro storico stendere fuori dalle finestre o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, o comunque visibili dalle medesime, tappeti, panni ed oggetti simili.

t) E' vietato raccogliere questue ed elemosine.

u) In occasione delle Feste religiose in Piazza Duomo e nel raggio non inferiore a 300 mt dai luoghi di culto non è consentita la vendita di palloncini di gomma

gonfiabili e di giocattoli per bambini, da parte di soggetti che svolgono tale attività in forma ambulante ed itinerante;

v) L'area delle strade o dei cortili pubblici non può essere occupato con aste, fili di ferro, corde o altro, per la distesa del bucato.

Art. 6

Volantinaggio

1) A tutela dell'ambiente e del decoro urbano l'attività di volantinaggio destinata a scopi commerciali è vietata nei giorni festivi e prefestivi ed è consentito negli altri giorni esclusivamente mediante il deposito del volantino nelle cassette postali delle abitazioni o tramite consegna diretta al domicilio dei cittadini;

2) Gli interessati al volantinaggio dovranno richiedere l'autorizzazione con domanda da indirizzare all'ufficio comunale per le pubbliche affissioni e deve contenere le generalità complete, la data, il numero dei volantini e le località interessate al volantinaggio;

Art. 7

Affissioni di manifesti

1) Fermo restando quanto in proposito prescritto dal regolamento comunale sulla pubblicità, è vietato collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

2) E' vietato far uso, su tutto il territorio comunale, di piccoli trespolti in legno o altro, di strutture mobili precarie di vario genere, per la pubblicizzazione di manifesti di qualsiasi tipo;

3) Ogni manifesto o altra simile forma di comunicazione dovrà pertanto avere pubblicità solo tramite il servizio di affissione dell'Ente e negli spazi all'uopo destinati;

TITOLO III

SICUREZZA PUBBLICA

Art. 8

Esercizi pubblici

1) Ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non che operano nel territorio del Comune di Chiamonte Gulfi, è fatto divieto:

a) di vendere o cedere a terzi a qualsiasi titolo bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro e/o contenitori di latta dal 1° giugno al 30 settembre dalle ore 21.00 alle ore 07.00;

b) di vendere o cedere a terzi a qualsiasi titolo bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro e/o contenitori di latta a partire dalle ore 14,00 del giorno di inizio fino alle ore 5.00 del giorno successivo a quello conclusivo delle manifestazioni del Carnevale Chiaramontano. Durante lo stesso periodo è vietato ai gestori di esercizi commerciali di prodotti alimentari in genere (asporto, paninari, salumerie, supermercati ecc), di vendere bevande confezionate o sfuse, contenenti alcool;

2) agli esercenti di cui al punto 1 inoltre corre l'obbligo:

a) di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;

b) di evitare che gli avventori escano all'esterno del pubblico esercizio con bicchieri di vetro e gettino rifiuti di ogni genere al suolo;

Art. 9

Manifestazioni sportive, culturali, musicali e di intrattenimento

1) Fermo restando le competenze degli organismi previste dalla normativa di settore, quali le Commissioni Provinciali e Comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli, nonché le competenze dei VV.FF. e degli altri organismi specie in materia di security, che per tutte le manifestazioni che si svolgono nel territorio comunale, gli organizzatori di qualsiasi evento con presenza di pubblico e il Dirigente dell'Area Turismo, Sport, Spettacolo, per gli spettacoli ad iniziativa comunale, devono adottare, avvalendosi anche della collaborazione di tutti gli uffici comunali e, segnatamente, della Polizia Locale, le seguenti condizioni di sicurezza:

a) capienza del sito ove si svolge manifestazione al fine di evitare sovraffollamenti che possono compromettere le condizioni di sicurezza, con particolare riguardo all'esistenza di vie di fuga;

b) prevedere che il sito ove si svolge la manifestazione non sia interessata da autorizzazione per altro titolo occupazioni di suolo pubblico;

c) il divieto assoluto di vendita e consumo di bevande di qualunque tipologia in vetro e/o lattine, nonché il divieto di vendita di alcolici e superalcolici, anche di asporto, dalle ore 21,00;

d) necessità di adozione di provvedimenti viabilistici di interdizione di traffico.

2) In tale contesto, gli organizzatori dell'evento sono tenuti ad adottare le seguenti misure di salvaguardia:

a) monitorare gli accessi dei luoghi in cui si svolge la manifestazione;

b) allestire percorsi separati di accesso all'area e deflusso di pubblico, indicando i varchi;

c) piani di emergenza e evacuazione anche con approntamento dei mezzi antincendio e con esatta indicazione delle vie di fuga e la corretta capacità di allontanamento in forma ordinata;

d) suddivisione in settori dell'area di affollamento con la previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno per eventuali interventi di soccorso;

- e) piano di impiego di un numero adeguato di personale cd. steward in possesso dei requisiti previsti;
- f) spazio di soccorso riservato alla sosta e manovra ambulanza;
- g) spazi e servizi di supporto accessori e funzionali all'evento e presenza del pubblico;
- h) presenza di un'adeguata assistenza sanitaria con indicazione dei punti di intervento e dei nosocomi di riferimento;
- i) presenza impianto diffusione sonora e/o visiva per eventuali avvisi ed indicazioni del pubblico.

Art. 10

Sicurezza dell'abitato

- 1) Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato è vietato:
- a) Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se' o per gli altri o procurare danni;
 - b) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito in anni 10;
 - c) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si esplicano all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - d) Collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, vasi, statue, casse con piante, gabbie ed altri oggetti amovibili, senza che gli stessi siano convenientemente trattenuti con idonei ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta;

Art. 11

Accensione di fuochi

- 1) Dal 15 maggio al 15 ottobre, su tutto il territorio comunale è fatto divieto di bruciare stoppie ed erbacce, fermo restando l'obbligo di adottare particolare cautele in caso di accensione di fuochi, così come previsto dall'art. 59 del TU di PS.
- 2) Tutti i cittadini sono tenuti ad osservare la massima prudenza possibile al fine di scongiurare il verificarsi di rischi di incendio, evitando in particolare di gettare cicche di sigarette, fiammiferi o altro materiale infiammabile in presenza di sterpaglie e rovi.
- 3) Tutti i proprietari di fondi rustici dovranno curare che le loro proprietà confinanti con abitazioni, con strade pubbliche e private e le proprietà altrui, siano tenute sgombrare da sterpaglie, erbe e foglie secche.
- 4) I materiali falciati, la paglia per allevamenti e altri materiali infiammabili non possono essere accumulati ad una distanza inferiore a 20 ml dalle abitazioni.
- 5) Dal 15 maggio al 15 giugno, l'accensione di fuochi per operazioni agricole, di campagna o di tenuta di fondi rustici, può praticarsi solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalle autorità competenti (Ispettorato Forestale, Ufficio di Protezione Civile, Polizia Municipale), attenendosi alle disposizioni degli uffici

predetti e sempre senza arrecare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali.

6) E' comunque vietato bruciare materiali o accendere fuochi a meno di 200 metri dalle aree boscate. Nel caso di danni provocati ai boschi, oltre all'ammenda scatta la denuncia all'autorità giudiziaria.

7) I fuochi devono essere assistiti fino allo spegnimento da un adeguato numero di addetti oppure, diversamente, i materiali da bruciare vanno riuniti in cumuli. Tali operazioni devono essere effettuati in assenza di vento e dopo aver sufficientemente isolato il terreno con viali taglia fuoco o altri sistemi efficaci.

9) Il fumo prodotto dall'accensione di fuochi non deve arrecare molestia o danno. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

10) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private, senza arrecare molestia o danno e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

Art. 12

incolumità pubblica

1) Dalla settimana precedente e durante le manifestazioni del Carnevale sono vietati in tutto il territorio comunale la vendita e l'uso di mazze, petardi, schiuma e bombolette spray di qualsiasi tipo ad esclusione delle stelle filanti.

2) Fatte salve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, etc.

3) I muri di sostegno, devono essere costantemente conservati in stato di buona manutenzione al fine di prevenire qualsiasi pericolo di franamento e smottamento;

4) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

5) E' vietato ostruire o deviare il corso d'acqua dei fossati, dei canali naturali o artificiali, eventualmente esistenti.

6) E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;

TITOLO IV QUIETE PUBBLICA

Ai fini delle previsioni del presente Titolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" alla quiete pubblica deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane, cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute, nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Art. 13

Emissioni sonore piccoli intrattenimenti

1) Per piccoli intrattenimenti si intende trattenimenti musicali all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi, a condizione che l'ingresso sia libero e gratuito, che l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione, che nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc), che il locale non pubblicizzi gli avvenimenti di spettacolo in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione, che il prezzo delle consumazioni non sarà maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati, ovvero non si configuri in genere l'attività di pubblico spettacolo per il quale è previsto il rilascio della licenza art. 68 del T.U.L.P.S.

2) I titolari di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre) per tutte le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero le attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata, sono tenuti ad effettuare SCIA all'Ufficio Commercio e Sportello Unico, avente ad oggetto il "piccolo intrattenimento", a condizione che:

a) vengano osservate le seguenti fasce orarie: da domenica a giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 24,00, venerdì e sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e *dalle ore 18:00 alle ore 01.00*;

b) non sia prevista un'affluenza di pubblico superiore a 200 partecipanti;

c) che lo spettacolo avrà fine entro le ore 24,00 del giorno di inizio;

d) non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso ovvero l'aumento del costo delle consumazioni;

e) non siano installate, in occasione di tale intrattenimento, apposite pedane e/o scenografie e realizzati camerini per eventuali artisti;

f) l'attività di pubblico esercizio rimanga comunque l'attività prevalente senza alterare l'originaria destinazione del locale;

g) i piccoli intrattenimenti siano destinati soltanto agli avventori dell'attività di pubblico esercizio;

h) non siano apportate modifiche agli impianti elettrici già a norma;

3) per gli eventi che ospitano oltre 200 partecipanti oppure quelli che, anche ospitando fino ad un massimo di 200 partecipanti, si concludono dopo le ore 24,00 del giorno di inizio devono essere autorizzati;

Art. 14

Diffusioni musicali e attività ludiche

1) Negli edifici privati, gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

2) Al fine di garantire la quiete pubblica, negli spazi ed aree pubbliche, nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, dal 1° Giugno al 15 Settembre dalle ore 23,00 alle ore 9,00, e dalle ore 22,00 alle ore 9,00 dal 16 Settembre al 14 Giugno, è vietato:

a) l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri apparecchi per la riproduzione della musica, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

b) cantare, urlare, discutere ad alta voce, praticare attività ludiche rumorose, salvo nel caso in cui non si arrechi disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Art. 15

Antifurti

1) Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2) I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10/15 minuti complessivi.

Art. 16

Cannoncini spaventa passeri

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 500 metri dalla perimetrazione dei centri abitati ed ai 200 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione. Nell'impiego dei predetti dispositivi la bocca di sparo non potrà essere orientata verso le residenze.

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 3 minuti.

Art. 17

Attività e mestieri rumorosi

1) Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2) Le attività rumorose temporanee derivanti da grandi o piccole opere edilizie o di manutenzione in genere all'esterno o all'interno delle abitazioni generate dall'uso di strumenti manuali o elettrici a bassa rumorosità possono essere svolte soltanto dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dei giorni feriali.

3) Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4) L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 18.00 e le ore 8.00, qualora sia ritenuto necessario dall' Ufficio Tecnico Comunale o della Polizia Locale, tenuto conto delle caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, con provvedimento del Sindaco, può essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato.

5) In ogni caso, i macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

6) Nell'esercizio di alcune attività, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

7) E' vietato l'impiego di attività artigianali o industriali, di locali notturni, sale da ballo, in locali condominiali e nei pianterreni delle abitazioni, salvo che i proprietari di queste e di quelle contigue lo consentano;

8) Fermo quanto stabilito dall'art. 23 del Codice della Strada e dall'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e dalla Legge per la pubblicità elettorale, la pubblicità fonica a mezzo veicoli è consentita nella seguente fascia oraria :

a) periodo dal 1 ottobre al 30 Aprile dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00;

b) periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

TITOLO V AMBIENTE

Art. 18

rifiuti domestici

1) E' assolutamente vietato:

a) L'abbandono dei rifiuti in genere sul territorio comunale, lungo le pertinenze stradali o in altre zone pubbliche del territorio comunale;

b) l'abbandono di rifiuti di piccole dimensioni sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi;

c) l'abbandono sul suolo pubblico volantini o altro materiale pubblicitario

d) scaricare e/o abbandonare materiale di risulta, di qualsiasi genere e natura, in aree e suoli pubblici, con particolare riguardo agli inerti derivanti da attività edilizie.

2) Tutte le utenze domestiche (privati cittadini) e le utenze non domestiche (attività commerciali, artigianali, industriali, studi professionali, case di cura, istituti scolastici ecc,) devono differenziare i rifiuti prodotti secondo le frazioni di rifiuto: umido organico - secco residuo - carta, cartone, tetrapak - plastica e lattine - vetro - rifiuti ingombranti - sfalci e potature, pile esauste e farmaci scaduti, e conferirli al servizio pubblico all'interno di contenitori chiusi, in posizione ben visibile, davanti alla propria abitazione/attività produttiva, esclusivamente dalle ore 22,00 alle ore 6,00.

3) L' esposizione dei contenitori avverrà sotto esclusiva responsabilità dell'utenza su suolo pubblico o privato aperto al pubblico evitando di creare ostacoli o pericoli per le persone o le cose.

4) E' vietato conferire i rifiuti differenziati insieme a quelli indifferenziati.

5) E vietato l'utilizzo di sacchi neri.

6) Per una raccolta ottimale dei rifiuti ingombranti, sfalci e potature, e necessario prenotare il ritiro con l'impresa che si occupa della raccolta differenziata.

7) Le pile esauste e gli indumenti usati devono essere conferiti negli appositi contenitori installati lungo il territorio comunale.

8) I farmaci scaduti devono essere conferiti negli appositi contenitori posizionati presso le farmacie.

9) Nei cestini stradali devono essere conferiti solo ed esclusivamente quei rifiuti prodotti dai cittadini che percorrono le strade e i marciapiedi (scontrini, carta di qualche piccolo alimento, biglietti vari, pacchetti di sigarette ecc.).

Art. 19

Dispersione di materiali inquinanti

1) E' vietato l'abbandono, lo smaltimento di rifiuti speciali tramite incenerimento a terra e l'immissione molesta di fumi nell'atmosfera.

2) E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.

3) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

4) Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo e nell'aria;

5) E' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

- 6) Le imprese devono evitare, con gli accorgimenti più opportuni, che dai cantieri di lavoro si riversino sul suolo pubblico o ad uso pubblico, in qualsiasi modo, calcinacci, pietrisco, liquidi, terriccio, fango o altro materiale;
- 7) E' vietato gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- 8) Chiunque viola i divieti di cui ai commi precedenti e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
- 9) L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste anche per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
- 10) Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
- 11) All'interno del centro abitato è vietato fare uso di combustibili (nocciolino di sansa di olive, sansa esausta etc.) che possono sviluppare esalazioni insalubri o moleste. A non meno di 500 metri dal centro abitato può esserne consentito l'uso con i dovuti accorgimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, odori molesti o polvere;

Art. 20 pesticidi

- 1) Nei pressi di agglomerati di più edifici destinati ad abitazione l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi nelle coltivazioni per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei seguenti divieti e limitazioni:
 - a) è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica.
 - a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
 - b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;
 - c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
 - d) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
 - e) segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti;
 - f) avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le dovute precauzioni;
- 2) Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare la distanza minima di 30 ml dalle abitazioni e dalle colture non interessate da trattamenti, 10 metri dalle strade pubbliche;
- 3) E' comunque vietato l'uso di fertilizzanti a base di nitrato, urea e composti azotati, nella fascia di un chilometro dai pozzi comunali;

Art. 21

Fosse asettiche

1) E' vietata la costruzione dei pozzi neri a perdere e lo spandimento delle acque nere di qualsiasi tipo od origine sul suolo senza che le stesse acque subiscano un preliminare trattamento depurativo.

TITOLO VI

SAGRE

Art. 22

prescrizioni

1) Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le condizioni e prescrizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento, nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

2) A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

3) L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'ente e/o società concessionaria del servizio in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

4) L'esposizione di prodotti tipici e bancarelle di qualsiasi genere all'interno delle aree interessate dalle sagre deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.

5) Per quanto di competenza del Comune le autorizzazioni devono essere richieste almeno dieci giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Art. 23

Sagre e manifestazioni sportive

E' vietata la vendita di bevande alcoliche, non alcoliche, vino, panini e dolci nell'area del centro storico, nel raggio di 200 mt dallo svolgimento delle tradizionali Sagre che si organizzano. Tale divieto e nelle stessa misura è esteso anche, in occasione di fiere e sagre al Villaggio Gulfi. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche è posto nell'area di partenza in occasione di manifestazioni sportive.

Art. 24

Spettacoli viaggianti e mestieri girovaghi

1) Gli spettacoli viaggianti possono tenersi esclusivamente nelle aree individuate dal Sindaco con apposito decreto.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE

Art. 25

Carico e scarico merci

- 1) E' vietato il transito in tutto il centro abitato ai veicoli con massa superiore a 35 quintali, con esclusione degli automezzi legati alla distribuzione delle merci per le attività esistenti entro il perimetro urbano.
- 2) Tutti gli autocarri, compresi i veicoli con massa inferiore a 35 quintali, adibiti al trasporto merci, possono effettuare le operazioni di carico e scarico negli appositi spazi, nel limite di 30 minuti, nei giorni feriali.
- 3) Dal 15 settembre al 15 giugno il carico e scarico può essere effettuato esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 8.00, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dalle ore 14.00 alle ore 20.00.
- 4) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Art. 26

Campeggi e camper

- 1) In tutto il centro storico, comprese le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata la sosta di camper, roulotte e l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento;
- 2) E' inoltre vietato ai possessori di camper attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori da aree appositamente attrezzate.

TITOLO VIII

RISARCIMENTO DANNI SINISTRI STRADALI

Art. 27

Oggetto delle transazioni dei sinistri

Possono essere definite transattivamente, le vertenze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da autovetture, autocarri, motocicli o altra tipologia di veicoli, a motore e non, causati dalla mancata o incompleta manutenzione delle strade comunali. Possono essere, altresì, definite transattivamente le vertenze aventi ad oggetto danni arrecati a persone, qualificabili come lesioni personali, di entità contenuta o comunque non comportanti invalidità di alcun tipo, in particolare se grave e o permanente.

Art. 28

Cause di esclusione dalle transazioni

- 1) Non verranno prese in considerazione, ai fini di una loro composizione transattiva, le seguenti tipologie di sinistri:

a) sinistri verificatisi a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione o altro comportamento irrispettoso delle normali regole di diligenza e buon comportamento stradale e pedonale;

b) sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della Strada o del Codice Civile;

c) sinistri verificatisi in occasione di manifestazioni, cortei, comizi o altra circostanza, ancorché autorizzata dalle autorità competenti in cui si costituisca un assembramento di persone;

d) sinistri verificatisi rispetto a dissesti stradali segnalati e/o indicati e comunque, non costituenti insidia e trabocchetto o in cantieri di lavoro affidati a ditte esterne,

2) valutazione delle cause di esclusione dalla composizione transattiva sarà effettuata di concerto tra il Responsabile dell'Area di Vigilanza e quello dell'Area Amministrativa e ne sarà data motivazione nella relazione scritta dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

Art. 29

Condizioni e presupposti per la definizione transattiva dei sinistri

Possono essere definiti transattivamente con le parti o con i legali che eventualmente le rappresentino, esclusivamente i sinistri per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

1. La responsabilità del sinistro deve essere inequivocabilmente addebitata all'Ente e non ad altra persona fisica o giuridica che, a diverso titolo, abbia la disponibilità della strada ove il sinistro si è verificata;
2. La responsabilità del sinistro deve essere accertata, in loco, dal personale del locale Comando di Polizia Municipale, dai Carabinieri o dalla Polizia. Solo eccezionalmente e per motivazioni da evidenziare nella richiesta risarcitoria da almeno due testimoni che sottoscrivano innanzi ad un pubblico ufficiale le dichiarazioni testimoniali. Non saranno prese in considerazione, se non in casi eccezionali e alquanto motivate - sempreché ritenute, a giudizio motivato e insindacabile del responsabile dell'Area Amministrativa, ove ricade l'ufficio contenzioso - idonee le richieste di risarcimento non avallate dai processi verbali di cui sopra o prive dei predetti riscontri testimoniali;
3. L'ammontare delle spese oggetto del risanamento, sostenute dalla parte lesa, deve essere provata esclusivamente a mezzo di idoneo documento fiscale, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale la parte lesa dichiara che la spesa documentata è stata effettivamente sostenuta per le riparazioni oggetto del sinistro. Allo stesso documento fiscale deve essere allegata idonea documentazione fotografica.
4. Qualora la parte lesa, all'atto della definizione transattiva, non abbia ancora sostenuto alcuna spesa per la riparazione del danno, dovrà presentare all'Ente i preventivi di spesa di almeno n. 2 diverse ditte. In mancanza, la ditta cui affidare la riparazione del danno verrà individuata di comune accordo tra la parte lesa e un addetto dell'U.T.C.

5. La somma liquidabile per ciascun sinistro non può superare comunque l'importo massimo di € 1.500,00 (Mille/00) comprensivi di spese legali, esclusi gli oneri accessori (IVA per le fatture di pagamento per le riparazioni dei danni, IVA e CPA) per le eventuali prestazioni professionali se vi sia l'intervento di un legale per danni a cose ed € 2.500,00, comprensivi di spese legali, esclusi gli oneri accessori (IVA per le fatture di pagamento per le riparazioni dei danni, IVA e CPA) per le eventuali prestazioni professionali se vi sia l'intervento di un legale, per lesioni a persone.

Art. 30

Modalità di definizione delle transazioni

- 1) L'Ufficio Amministrativo, ricevuta la richiesta di risarcimento danni o la comunicazione dell'avvenuto sinistro che deve essere formulata solo ed esclusivamente sul modello allegato, quale parte integrante, al presente regolamento, la inoltra al Responsabile del Settore Tecnico ed al Responsabile del Settore Vigilanza che dovranno produrre apposita relazione in merito al sinistro, corredandola, ciascuno per la propria competenza, da specifiche attestazioni circa i punti di cui al precedente art. 29 e da ogni altro atto diversamente utile.
- 2) La pratica così istruita deve essere sottoposta al legale dell'Ente, qualora nominato, o all'ufficio contenzioso per la espressione di un parere di merito.
- 3) Verificata la sussistenza dei presupposti per la definizione transattiva, l'Ufficio Contenzioso contatta la parte lesa per la sottoscrizione dell'atto di transazione.
- 4) In caso di contrasti con la parte circa l'importo da corrispondere il Responsabile dell'ufficio Contenzioso potrà proporre di nominare, con proprio atto, un esperto in materia di danni.
- 5) Con successiva determinazione il Responsabile dell'Area Amministrativa prende atto dell'atto di transazione sottoscritto tra le parti.
- 6) Le spese stabilite nell'atto di transazione vengono liquidate con successiva determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa

Art. 31

Liquidazioni

Per la definizione e liquidazione delle transazioni è previsto apposito capitolo in bilancio. Su tale capitolo e fino al suo esaurimento, anno per anno, saranno attinti i relativi fondi sia per le parti danneggiate, per i legali.

Art. 32

Disposizioni finali

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche alle vertenze in corso all'atto dell'adozione della delibera di approvazione.

All'atto della stipula di eventuale polizza assicurativa R.T.C., i sinistri oggetto del presente disciplinare saranno deferiti alla compagnia assicurativa individuata.

TITOLO IX ANIMALI

Art. 33

Prescrizioni

- 1) E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, e nelle zone destinate al verde pubblico:
 - a) di munirsi, da esibire su richiesta, di paletta o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;
 - b) di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti;
 - c) di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua, nei cestini porta rifiuti o negli appositi contenitori.
- 2) Gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali. Dell'osservanza sono esentati i non vedenti che utilizzano cani di accompagnamento opportunamente addestrati.
- 3) Ferme restando le altre disposizioni, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
- 4) I proprietari devono in ogni caso assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.
- 5) Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico e' disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.
- 6) I cani custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti, segnalandone la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 7) In abitazioni private, stabilimenti, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
- 8) Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione delle disposizioni del precedente articolo, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia e ricoverato presso il canile convenzionato.

Art. 34

Anagrafe canina

1) I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'Anagrafe Canina entro 180 giorni dalla nascita dell'animale o 30 giorni dalla data dell'acquisto o dell'inizio della detenzione e hanno inoltre l'obbligo di denunciare al Comune di residenza, nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) lo smarrimento accidentale del cane;
- b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;
- c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
- d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
- e) la variazione di residenza;

2) Entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip, e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.

Art. 35

maltrattamenti

- 1) In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
- 2) È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dai veicoli.
- 3) È vietato abbandonare gli animali.
- 4) Offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
- 5) Utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
- 6) Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 36

Concentramento di animali

- 1) Nell'agglomerato urbano, in particolare nelle abitazioni, nei terrazzi, nei magazzini e nei cortili è vietato il concentramento di cani, gatti, uccelli, polli, conigli a scopo di allevamento, riproduzione, addestramento e comunque custodia, per ragioni igienico sanitarie.
- 2) La detenzione di animali da cortile è ammessa negli orti e nei giardini distanti dall'abitato.
- 3) nell'attraversamento del centro abitato l'eventuale defecazione dell'animale deve essere immediatamente rimossa;
- 4) È vietato fare andare di trotto o di galoppo i cavalli dentro il centro abitato;
- 5) È vietato l'attraversamento del centro abitato a greggi e armenti;

Art. 37

apicoltura

L'apicoltura non è consentita entro il raggio di 200 mt dalle abitazioni

TITOLO X

CONDOMINI, MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Art. 38

Condomini

- 1) Le norme che disciplinano la vita condominiale sono dettate dal regolamento di condominio. In esso, ai sensi dell'art. 1138 c.c., sono contenute le norme che disciplinano l'uso delle cose comuni, il decoro dello stabile, la sua amministrazione e la ripartizione delle spese.
- 2) Il regolamento di condominio è obbligatorio nel caso che il numero di condomini sia superiore a dieci, e facoltativo in ogni altro caso; se i condomini sono solo due, possono trovare applicazione, in virtù del rinvio di cui all'art. 1139 del Codice Civile, le disposizioni sulla comunione.
- 3) Le regole fissate non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini o essere in contrasto con le leggi dello Stato.
- 4) Non è consentito modificare l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante delle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico.
- 5) E' vietato impedire la circolazione dell'aria, togliere la luce, recare incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori delle stesse case o di quelle vicine.
- 6) Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
- 7) L'installazione della canna non deve andare ad incidere negativamente sul decoro dell'edificio e deve essere di dimensioni tali da non ridurre considerevolmente la visuale da parte degli altri condomini affacciatisi sulla facciata interessata.
- 8) Al fine di garantire la quiete pubblica nel condominio si fa riferimento all'art. 5, lettere o, p e q, e all'art. 14 del presente regolamento.
- 9) La detenzione di animali è disciplinata dalle disposizioni delle leggi nazionali.
- 10) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad affiggere negli androni dei condomini il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
- 11) I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze e per il tratto di rispettiva pertinenza, di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 12) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

13) Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa espresso riferimento al Codice Civile e alle leggi in vigore

Art. 39

Decoro degli immobili

1) I proprietari delle aree e degli edifici dismessi e/o abbandonati devono porre in sicurezza gli stessi garantendo, in particolare, la rimozione di rifiuti e sterpaglie ai fini igienici sanitari, la rimozione di ogni manufatto e/o veicolo eventualmente introdotti ai fini dell'insediamento, la recinzione ed inibizione all'accesso alle aree ed agli edifici interessati, anche mediante idonee misure di vigilanza.

2) Sono inoltre tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza ed inoltre ad effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile, provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro.

4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra.

5) Il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Art. 40

Edicole funerarie

1) Dal 23 Ottobre al 5 Novembre è sospesa qualsiasi attività privata per la costruzione e ristrutturazione di monumentini ed edicole funerarie entro il recinto del Cimitero;

TITOLO XI

AREE VERDI, RAMI E SIEPI

Art. 41

Giardini Pubblici

Nei giardini pubblici è vietato:

1) occupare le aree destinate a verde pubblico mediante collocazione di beni mobili o fissi;

2) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità competente;

3) il transito e la sosta dei ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli;

4) attraversare spazi erbosi, danneggiare o smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare, staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, nonché le fronde e le foglie, cogliere i fiori;

5) rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e tappeti erbosi.

6) Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal codice della strada, è consentito ai bambini di età inferiore ad anni 10, l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobili a pedale, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose;

Art. 42

Aree verdi private

1) In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, i proprietari sono obbligati:

a) A provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami che si protendono sulla sede stradale, in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

b) Quando la presenza di siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione.

c) Di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

2) I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Sanzioni

1) Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non riguardano leggi, regolamenti, e/o disposizioni altrimenti sanzionate, verranno punite ai sensi dell'art. 7 BIS del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione Amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio di Polizia Municipale, o da altro Comando, da cui dipende l'agente accertatore.

4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione, sono a carico del trasgressore.

Art. 44

Abrogazioni

1) Tutte le disposizioni, ordinanze, delibere regolamentari integrative e regolamenti, adottati precedentemente dalla Civica Amministrazione ed in contrasto con il presente Regolamento, in quanto contemplanti le stesse materie, nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili, sono abrogate.

2) Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, ebbene le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate.

Art. 45

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

1) Modulo segnalazione sinistro – risarcimento danno.

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
Provincia di Ragusa

MODULO PER LA DICHIARAZIONE SULLE MODALITA' DEL SINISTRO
E RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI

All'Ufficio Segreteria Affari Generali
C.so Umberto 65
97012 Chiaramonte Gulfi

(COMPILARE IN STAMPATELLO)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A COGNOME _____ NOME _____

NATO/A A _____ PROV. _____ IL _____

RESIDENTE A _____ PROV. _____ CAP. _____ VIA _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

consapevole delle responsabilità penali derivanti da attestazioni false e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

DICHIARA CHE IN DATA _____ ALLE ORE _____ E' AVVENUTO UN SINISTRO IN LOCALITA' _____

_____ Via _____ n. _____ strada comunale n. _____ strada Provinciale n. _____ al KM _____

NEL QUALE HA SUBITO DEI DANNI, DEI QUALI CHIEDE IL RISARCIMENTO, A :

(barrare la casella interessata)

AUTOVETTURA

AUTOCARRO

MOTOCICLO

CICLOMOTORE

_____ ALTRO (danni materiali o fisici)

MARCA _____ MODELLO _____ TARGA _____

In caso di sinistro automobilistico indicare i seguenti dati anagrafici se il conducente è persona diversa dal proprietario del mezzo.

CONDOTTO DAL SIG. : COGNOME _____ NOME _____

NATO/A A _____ PROV. _____ IL _____ RESIDENTE A _____

_____ PROV. _____ CAP. _____ VIA _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

DICHIARAZIONI DELL'INFORTUNATO:

DANNI PROVOCATI DALLA SEGUENTE CAUSA (inserire la descrizione delle modalità del sinistro):

LA VIA O LA STRADA SULLA QUALE E' AVVENUTO IL SINISTRO E' DA ME PERCORSO:

PIU' VOLTE AL GIORNO TUTTI I GIORNI FREQUENTEMENTE RARAMENTE PER LA PRIMA VOLTA

ESISTONO SEGNALETICHE CHE EVIDENZIANO LA PRESENZA DI LAVORI O CANTIERI: SI NO

ESISTONO SEGNALETICHE DI LIMITE DI VELOCITA': SI NO

SE SI INDICARE IL LIMITE DI VELOCITA':

10 KM/H 20 KM/H 30 KM/H 40 KM/H 50 KM/H 60 KM/H _____ ALTRO

ESISTONO SEGNALETICHE DI PERICOLO GENERICO: SI NO

ERA A CONOSCENZA CHE LA STRADA ERA DISSESTATA O CHE PRESENTAVA NEL SUO MANTO DELLE INSIDIE PER LA CIRCOLAZIONE: SI NO

ERA A CONOSCENZA DELLA PRESENZA DELL'INSIDIA CHE HA DETERMINATO IL DANNO PRIMA DEL VERIFICARSI DEL SINISTRO IN OGGETTO: SI NO

LA STRADA O LA VIA ERA ILLUMINATA: SI NO

SUL POSTO ERANO PRESENTI EVENTUALI TESTIMONI: SI NO

SE SI COMPILARE I RIFERIMENTI DEI TESTIMONI:

TESTIMONE 1: COGNOME _____ NOME _____

DOCUMENTO D'IDENTITA': _____ TEL. _____ FAX _____

RESIDENTE A _____ PROV. _____ CAP. _____ VIA _____

TESTIMONE 2: COGNOME _____ NOME _____

DOCUMENTO D'IDENTITA': _____ TEL. _____ FAX _____

RESIDENTE A _____ PROV. _____ CAP. _____ VIA _____

SUL POSTO SONO INTERVENUTE LE AUTORITA' PUBBLICHE PER ACCERTARE I FATTI: (1) SI NO

SE SI INDICARE QUALI AUTORITA': VIGILI URBANI CARABINIERI POLIZIA _____ ALTRO

SE NO INDICARE IL MOTIVO PER IL QUALE NON SONO STATE CHIAMATE LE AUTORITA' PER L'ACCERTAMENTO IMMEDIATO DEI DANNI:

E' DISPONIBILE MATERIALE FOTOGRAFICO

SI

NO

(in caso positivo, allegare la documentazione fotografica a disposizione)

Si autorizza Non si autorizza il Comune di Chiaramonte Gulfi ad inviare tutte le comunicazioni di competenza utilizzando esclusivamente

il seguente indirizzo di posta elettronica: _____

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI:

1) _____

2) _____

3) _____

SI ALLEGA INOLTRE:

- copia di un documento di identità del dichiarante;
- informativa privacy sottoscritta per presa visione

LUOGO _____ DATA _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

FIRMA DEL PROPRIETARIO DEL MEZZO
(In caso di sinistro con autoveicolo)

INFORMATIVA PRIVACY
D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

In esecuzione di quanto dispone il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di dati personale, il Comune di Chiaramonte Gulfi, con sede a Chiaramonte Gulfi, C.so Umberto 65, in qualità di "Titolare del trattamento", è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali forniti in occasione della presente istanza. Tale trattamento sarà comunque improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali, nonché della dignità dell'istante. Ai sensi dell'art. 13 della legge predetta, si informa quindi:

FINALITA': i dati conferiti nella presente istanza saranno utilizzati dall'Ufficio Segreteria - Affari Generali, dalla Compagnia di Assicurazione dell'Ente, qualora stipulata apposita polizza assicurativa, o da altro Ufficio del Comune di Chiaramonte Gulfi in quanto competente, in relazione alla gestione delle pratiche relative al sinistro, a quelle connesse o dipendenti da esse.

MODALITA': il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti cartacei e/o informatici in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi e comunque sempre per il conseguimento di finalità istituzionali del Comune.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: la comunicazione dei dati avverrà solo per motivi di legge o di regolamento agli enti ed uffici legittimati al trattamento. In particolare i dati forniti saranno trasmessi al Comando della Polizia Locale e alla Compagnia di Assicurazione dell'Ente qualora stipulata apposita polizza assicurativa, per i conseguenti e necessari adempimenti del caso. La diffusione dei dati potrà avvenire soltanto nelle ipotesi e con le modalità ammesse dalla normativa vigente.

OBBLIGATORIETA': Il conferimento dei dati assume carattere obbligatorio; in difetto non sarà possibile dar corso alla pratica risarcitoria.

ACCESSO: i dati conferiti possono essere in ogni momento verificati, rettificati, aggiornati ed integrati, così come per gli stessi può essere richiesta la cancellazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

TITOLARITA': Il titolare del trattamento è il Comune di Chiaramonte Gulfi.

FIRMA

Chiaramonte Gulfi, li _____

PER PRESA VISIONE

Si ricorda che saranno prese in considerazione prioritariamente solo le istanze presentate con questo modulo. In caso di utilizzo di altro modulo la dichiarazione del sinistro e la richiesta di risarcimento danni, a pena di rigetto, dovrà contemplare tutte le domande poste con il presente modulo.

- 1) Se è il solo mezzo ad aver riportato danni, condizione necessaria e indispensabile per il risarcimento del danno è richiedere l'intervento della forza Pubblica - (Polizia Stradale, Carabinieri) e in particolare la Polizia Municipale (0392 927370 - cell. diurno 3316790086 cell. notturno 3318845583), che con il verbale redatto attesta il fatto;

Se si è riportato un danno fisico condizione necessaria e indispensabile per richiedere il risarcimento è recarsi al Pronto Soccorso e farsi rilasciare un referto; se impossibilitati a recarsi autonomamente è bene sempre chiamare l'ambulanza;